



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

XI SETTORE

n. 3289 del 23 DIC, 2020

OGGETTO: *ART. 67 CCNL 21/05/2018. DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. RISORSE STABILI. – COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020 -*

*IL RESPONSABILE IV SETTORE*

\*\*\*

Premesso che:

il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 43 del 29/04/2019 ha approvato il D.U.P. 2019-2021, anno 2020, ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021, annualità 2020, con i relativi allegati;

Visto il piano provvisorio della Performance per l'esercizio finanziario 2020-2022, anno 2020, come approvato con la deliberazione di G.M. del 18/11/2020 n. 234;

Visto il D.M. 07/12/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2018, n. 292;

Visto il disposto dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il disposto dell'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Osservato che:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività Fondo per le risorse decentrate -- nelle more dei rinnovi contrattuali -- sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di:
- riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 67 del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che quindi, hanno validità esclusiva, ente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli Enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della L. n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Visto l'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale prevede che”a decorrere dal 1° Gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9 comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015. Si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020;

Ritenuto di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate - risorse stabili - per l'anno 2020, nel rispetto delle nuove regole normative contrattuali sopra citate;

Considerato che l'Ente:

- Ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2019 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sia rispettato anche per l'anno 2020;
- Nell'anno 2019 è stato rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

Dare atto che in virtù delle nuove regole contrattuali:

- A decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31. Comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018);
- Nell'importo consolidato di cui sopra confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 2004 pari allo 0,20 del monte salari 2001 esclusa dirigenza;
- A decorrere dalla costituzione del fondo per l'anno 2018 le risorse a carico del fondo negli enti con la dirigenza destinate alla retribuzione di posizione e risultato escono dal fondo per € 238.295,22 comprensivo di oneri riflessi;
- Nel corso dell'anno 2019 si sono registrate cessazioni di personale con conseguente incremento delle risorse stabili per RIA e per assegni ad personam per € 9.206,21 oltre oneri riflessi;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate-risorse stabili-anno 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante provvedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti  
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);  
Visto il decreto sindacale n. 29/2018;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Prendere atto della relazione illustrativa e relazione tecnico economica per la costituzione del fondo del personale anno 2020;
- 3) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2020, come da prospetto allegato, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, afferenti la spesa del personale;
- 6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. 126/2014;
- 7) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'articolo 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- 8) Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni alla sezione "Personale", sottosezione "Contrattazione integrativa".

*Il Responsabile del XI Settore,  
(ing. Francesco Paolino)*



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		Vedi Interno		

Modica, 23/12/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 DIC 2020 al 14 GEN 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2020  
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01  
(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.25,  
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

**Premessa**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012. Tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2020 sono state redatte dal Responsabile XI settore ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, sul sito istituzionale dell'ente.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Le indicazioni contenute nel D. Lgs. 75/2017 innovano, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate rispetto alle regole seguite nell'anno 2016, in particolare nei seguenti punti:

- Ai sensi dell'art. 23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;

- Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art. 15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;

☑ Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art. 15 comma 5 e per i dirigenti art. 26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016.

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo. I punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

**Posizioni Organizzative ed Alta Professionalità**



☒ L'art. 13 del contratto individua in una unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico per la nomina delle alte professionalità previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;

☒ Il successivo art. 14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:

- sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

- ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

- nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto: a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D; c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere

acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.

- Fino alla definizione delle procedure e dei relativi criteri generali, il conferimento delle posizioni organizzative ancora in atto, possono essere prorogate fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;

☒ In merito alla parte economica l'art. 15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:

- l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000);

- l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;

- nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.

- La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:

a) viene destinata una quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 20 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 80 deve essere attribuita per la retribuzione di posizione (importo questo che corrisponde rispetto al contratto precedente al 25% della retribuzione di posizione essendo  $20/80=25\%$ );

b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere



effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

#### **La valorizzazione del personale della polizia locale**

Nel nuovo contratto sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D. L. n. 50/2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter della pre-intesa ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue: a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio; b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario; c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese; d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario; e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D. Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72 della pre-intesa. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che la contrattazione integrativa disciplini la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- Remunerazione servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1,00 euro ad un massimo di 10,00 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità: a) indennità di turno; b) indennità di vigilanza; c) con la performance individuale e collettiva. La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- Indennità di funzione. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine, dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità, in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali), la pre-intesa stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000,00 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità. Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità: a) turnazioni; b) indennità di vigilanza; c) con l'indennità di servizio esterno; d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva. Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

**Le Nuove risorse fisse**

Vedi Tabella A Allegata

**Le risorse variabili**

Vedi Tabella B allegata



## Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibile integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, di integrazioni da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

### **III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2020 è stato determinato in complessivi € 1.153.705,89 comprensivo di oneri riflessi.

#### **III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

- Risorse storiche consolidate, le risorse stabili non soggette a limite, risorse variabili soggette al limite, e risorse variabili non soggette a limite, rinvia alle tabelle A e B allegate.

#### **III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo**

Si rimanda alla tabella B allegata per la parte relativa.

Si rinvia alle tabelle A e B allegate

#### **III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

si rinvia alle Tabelle A e B allegate.


#### **III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Si rimanda alla tabella B allegata.

### **III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Si rinvia all'allegata tabella A.

Il Responsabile XI settore  
(ing. Francesco Paolino)



## FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 TABELLA "A"

DESCRIZIONE	2020	O.R.	Totale
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	156.274,52	50.476,67	206.751,19
PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18)		-	-
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	162.432,06	52.465,56	214.897,62
INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ART. 31 C.7, SECONDO PERIODO, CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	22.558,76	7.286,48	29.845,24
INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (ART. 37 C.4 CCNL 06.07.1995) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)			-
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA PARTE STABILE</b>	<b>341.265,34</b>	<b>110.228,70</b>	<b>451.494,04</b>
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18)			
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18) ALMENO 30% DELLE RISORSE EX ART. 67 C.3, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIATA DI CUI ALL'ART. 69 (MAGGIORAZIONE PER LE VALUTAZIONI PIU' ELEVATE NON INFERIORE AL 30% MEDIA)			
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)			
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 56-QUINQUIES CCNL 2016-18)			
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E COMPENSI 24 C.1 CCNL 14.09.2000 (ART. 68 C.2, Lett. d) CCNL 2016-18)			
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18)			
INDENNITÀ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. f) E ART. 56-SEXIES CCNL 2016-18)			
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA ART. 67 C. 3, CON ESCLUSIONE LETT. C), F), G)</b>	<b>-</b>		
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI STAT (ART. 68 C.2 Lett.g), ART. 67 C.3 Lett.c) E art. 70-TER CCNL 2016-18)			
COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.2 Lett.h) E ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)			
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>341.265</b>	<b>110.229</b>	<b>451.494</b>
<b>RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>			
<b>TOTALE FINALE</b>	<b>341.265</b>	<b>110.229</b>	<b>451.494</b>

*FR*

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 TABELLA "B"

DESCRIZIONE	Importo	OR
<b>Risorse stabili</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	1.004.809,10	324.553,34
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,2004 M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)		
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS. 165/2001 (ART. 67, C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO ALLA RIDUZIONE		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18; IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)	9.206,21	2.973,61
RIDUZIONE FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI SENZA DIRIGENZA - (ARAN RAL24)	180.000,00	58.140,00
RIDUZIONE FONDO, DAL 2018, IMPORTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO 2017 ENTI CON DIRIGENZA - (ART. 67, C. 1, 2° PERIODO, CCNL 2016-18)		
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 79/2017		
<b>Totale risorse stabili soggette al limite</b>	<b>834.015,31</b>	<b>269.386,95</b>
<b>Risorse stabili non soggette al limite</b>		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18), dichiarazione congiunta n. 5)		
E. 83,20 PER UNITA' DI PERS. IN SERVIZIO AL 31.12.2015 - DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART. 67 C.2 Lett. a, CCNL 2016-18, dichiarazione congiunta n. 5)	38.022,40	12.281,24
<b>Totale risorse stabili non soggette al limite</b>	<b>38.022,40</b>	<b>12.281,24</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>872.037,71</b>	<b>281.668,18</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 448/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (N) (ART. 67 C.3 Lett. a) CCNL 2016-18)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. F), D.LGS 416/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (N) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.l) CCNL 2016-18)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (s) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>		

FO

**Risorse variabili NON soggette al limite**

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO		
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. A), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5.6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16		
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (6) DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (9) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, Lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, Lett. F); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2013) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)		
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)		
<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>	-	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	872.037,71	281.668,18
<b>TOTALE</b>		1.153.705,89

RIEPILOGO					
	<b>ONERI A CARICO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020</b>				
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI			€ 451.494,05		€ 451.494,05
RISORSE DECENTRATE VARIABILI			€ 702.211,84		€ 702.211,84
<b>TOTALE FONDO</b>					<b>€ 1.153.705,89</b>
PROGRESSIONE ORIZZONTALE			€ 206.751,19		
INDENNITA' DI COMPARTO			€ 214.897,62		
INCREMENTO INDENNITA' ART. 6			€ 29.845,24		
SOMME DA DECURTARE DAL TOT. FONDO			<b>€ 451.494,05</b>		<b>€ 451.494,05</b>
TOT. SOMME DA ASSEGNARE					<b>€ 702.211,84</b>
<b>TOTALE</b>					<b>€ 1.153.705,89</b>